

Codice DB1016

D.D. 17 settembre 2012, n. 653

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Taglio a scelta colturale in abetina". Comune di Montescheno (VB). Proponente: Comune di Montescheno. Valutazione di Incidenza rispetto al SIC IT1140018 "Alte valli Anzasca, Antona e Bognanco".

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Taglio a scelta colturale in abetina", nel Comune di Montescheno (VB), proposto dal Comune di Montescheno, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio delle specie sporadiche presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 1 albero maturo ed 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 mq di intervento. La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e di castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna.. Inoltre, qualora gli unici esemplari di farnia morti presenti siano quelli di cui si prevede il taglio e l'esbosco, uno di essi dovrà essere rilasciato (la scelta dovrà ricadere su un esemplare di grosse dimensioni). Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispettato di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 15 aprile al 30 giugno;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari